



# PROVINCIA DI VICENZA

## AREA TECNICA

### SERVIZIO AMBIENTE

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio fiscale: Palazzo Godi – Nieve, Contrà Gazzolle 1 – 36100 VICENZA

Indirizzo di posta elettronica certificata: [provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net)

## **Autorizzazione Integrata Ambientale n. 08/2023**

### **ALLEGATO 2**

Il presente allegato, definito come “*Allegato 2*” e costituente parte integrante e sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 08/2023, riporta i limiti, le prescrizioni e le condizioni da osservare nell’esercizio dell’attività svolta dalla ditta Tobaldini SpA, nell’installazione di Via Olmo S.R.11, n 64 – Comune di Altavilla Vicentina (VI)

### ***Prescrizioni per singole matrici ambientali***

#### ***Emissioni in atmosfera***

1. La ditta dovrà comunicare con almeno 15 giorni di anticipo alla Provincia e all’ARPAV, la data di messa in esercizio dei nuovi impianti (comunicazione di avvio impianto). Per le operazioni meccaniche il termine per la messa a regime coincide con la messa in esercizio.
2. Ad ogni avvio dovrà seguire un controllo analitico nei primi dieci giorni, trasmettendone gli esiti alla Provincia entro i successivi 45 giorni (comunicazione esiti primo controllo) e dando comunicazione ad ARPAV con almeno 15 giorni d'anticipo della data in cui intende effettuare i prelievi.
3. I controlli periodici delle emissioni in atmosfera sono richiesti con frequenza annuale, come indicato nel piano di monitoraggio; tali controlli dovranno essere effettuati, nelle condizioni di esercizio più gravose degli impianti produttivi.
4. La ditta dovrà effettuare i controlli di cui al precedente punto dando comunicazione a questa Amministrazione e ad ARPAV con almeno 15 giorni d'anticipo della data in cui intende effettuare i prelievi.
5. I dati relativi ai controlli devono essere riportati su apposito registro (registro controlli analitici) allegando i certificati analitici e tenuti a disposizione dell’autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 1 allegato VI parte V del D.Lgs. 152/06. Per i referti e le analisi si dovrà far riferimento, con carattere vincolante per quanto attiene ai contenuti, allo schema allegato.
6. La sezione di campionamento dovrà rispettare quanto previsto al punto 3.5 dell’allegato 6 alla parte 5 del D.Lgs.152/06; per ogni punto di controllo e prelievo dovrà essere garantita la presenza, in alternativa, o di una bocchetta di prelievo dotata di tronchetto filettato, munito di tappo e saldato al camino, o di flangia universale di dimensioni unificate dotata di fori

passanti e di controflangia cieca per la chiusura, costruiti secondo quanto riportato in allegato; in caso di impossibilità tecnica, l'azienda dovrà procedere a formulare una proposta alternativa da concordare con ARPAV. I punti di prelievo devono sempre essere accessibili in sicurezza da parte delle autorità competenti al controllo.

7. Le metodologie di campionamento e analisi dovranno essere quelle utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV, riportate nel sito specifico <http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/ippc/servizi-alle-aziende/metodiche-analitiche> Le metodiche utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV faranno in ogni caso fede in fase di contraddittorio. L'azienda può cambiare le metodiche analitiche, previa comunicazione ad ARPAV, la quale può esprimersi in merito.
8. La ditta dovrà sempre provvedere ad una corretta gestione e manutenzione dei propri sistemi di abbattimento, secondo quanto previsto nel piano di monitoraggio e controllo. In caso di anomalie o guasti agli impianti il gestore deve darne comunicazione alla Provincia e al dipartimento provinciale dell'ARPAV entro le otto ore successive. Qualora le anomalie di funzionamento siano tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, si dovrà procedere alla sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza. Le difformità accertate nei controlli analitici effettuate dal gestore (anche di un singolo valore delle tre prove che concorrono al dato medio), devono essere comunicate alla Provincia e all'ARPAV entro 24 ore dall'accertamento.
9. Ogni interruzione del normale funzionamento degli abbattitori, comprese manutenzione ordinaria e straordinaria, dovrà essere annotata in apposito registro, da tenere a disposizione dell'autorità di controllo.
10. Per quanto riguarda i generatori di vapore si richiamano le disposizioni previste dall'art.273-bis del D.Lgs.152/06 e smi in materia di medi impianti di combustione, in particolare per le tempistiche di adeguamento.

### ***Scarichi idrici/gestione acque meteoriche***

1. La ditta è autorizzata allo scarico
  - delle acque industriali e meteoriche di prima pioggia previo trattamento nel depuratore aziendale tramite il punto di scarico SF1.1 in Roggia Poletto
  - delle acque seconda pioggia tramite il punto SF1.2 nel medesimo recettore
2. Le acque igienico sanitarie saranno convogliate alla fognatura tramite il punto SF2.
3. L'avvio del nuovo impianto di depurazione, ai sensi dell'art. 49 della Legge Regionale 33/85, è subordinato alla presentazione, all'autorità di vigilanza (Provincia e ARPAV), del certificato di regolare esecuzione dell'opera rilasciato dal direttore dei lavori, in conformità al progetto presentato.
4. La ditta deve effettuare i controlli analitici comunicando al Dipartimento Provinciale ARPAV, con almeno 15 giorni di anticipo, la data in cui intende effettuare i prelievi. Nel caso dello scarico delle acque meteoriche di seconda pioggia tale comunicazione deve essere effettuata nei medesimi termini in cui viene contattato il laboratorio incaricato.

5. I pozzetti fiscali devono essere del tipo UNICHIM o analogo, in modo da permettere il prelievo manuale o con l'attrezzatura automatica (autocampionatore), devono essere sempre accessibili da parte delle Autorità competenti al controllo, idonei per i prelievi dei reflui oggetto del presente provvedimento e indipendenti da altri eventuali apporti di acque reflue.
6. Le analisi e il prelievo dei campioni, realizzati al fine di monitorare nel tempo il rispetto dei limiti, dovranno essere effettuati da personale qualificato, che redigerà anche un apposito verbale di prelievo. Quest'ultimo dovrà essere allegato al rapporto di prova che dovrà indicare, oltre agli esiti delle analisi condotte sui campioni prelevati anche il metodo di campionamento e le metodiche analitiche adottate. I rapporti di prova con i relativi verbali di prelievo dovranno essere conservati dalla ditta e messi a disposizione delle autorità competenti al controllo.
7. Le metodologie di campionamento e analisi devono essere quelle utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV, riportate nel sito specifico <http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/ippc/servizi-alle-aziende/metodiche-analitiche>. L'azienda può cambiare le metodiche analitiche, previa comunicazione ad ARPAV, la quale può esprimersi in merito. Le metodiche utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV faranno in ogni caso fede in fase di contraddittorio
8. La ditta dovrà registrare, su apposito quaderno (o dedicato supporto informatico) messo a disposizione dell'autorità di controllo, le operazioni di manutenzione programmate e straordinarie effettuate sul sistema di depurazione.
9. La ditta dovrà provvedere all'attenta e costante conduzione del sistema di depurazione e segnalare tempestivamente alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPAV eventuali inconvenienti che si dovessero verificare.
10. I limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

### ***Emissioni sonore***

14. L'azienda deve verificare, con cadenza triennale e ogni qualvolta vi siano delle modifiche che comportano delle variazioni sostanziali del livello di rumore, l'attualità della Valutazione di Impatto Acustico, aggiornando lo studio agli atti ed eseguendo i rilievi fonometrici necessari, utilizzando le professionalità di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale. Devono essere valutati i livelli di emissione, immissione e differenziale e confrontati con i relativi limiti. Le misure per valutare i livelli di immissione e differenziale devono essere effettuate presso i ricettori più esposti al rumore; qualora ciò non fosse possibile deve essere individuata una posizione di misura (nelle vicinanze del ricettore o in prossimità della sorgente) che consenta di stimare il livello presso il ricettore. I parametri da misurare sono i livelli acustici per i quali è stata evidenziata la potenziale criticità. Si segnalano, per l'elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della Legge n. 447 del 1995, le Linee Guida approvate con Deliberazione del Direttore Generale ARPAV (DDG n.3 del 29.01.2008) e consultabili nel sito internet dell'Agenzia, all'indirizzo <https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/rumore/documentazione-di->

impatto-acustico.

15. In caso di superamento, da comunicarsi tempestivamente a questo Ente, al Comune ed all'ARPAV, dovranno essere realizzate opportune mitigazioni acustiche concordandole con Comune ed ARPAV. Tali interventi dovranno essere comunicati a questa Amministrazione per gli aspetti di competenza.
16. Le campagne di misura dovranno essere effettuate durante lo svolgimento delle attività rumorose, con comunicazione preventiva di almeno 15 giorni, al Comune ed ad ARPAV, che potranno presenziare allo stesso. Per i limiti dovrà essere fatto riferimento al piano di zonizzazione acustica dei comuni relativi ai recettori di riferimento.
17. La prima campagna di misure a seguire il presente provvedimento dovrà essere effettuata come da prescrizioni VIA.

### ***Gestione rifiuti***

18. Al report sulla produzione dei rifiuti di cui al Piano di Monitoraggio e Controllo che riporta un elenco limitato ai rifiuti caratteristici dello specifico comparto produttivo, dovrà essere allegata copia del MUD.
19. I rifiuti prodotti dovranno essere raggruppati in aree dotate di apposita cartellonistica, indicante il relativo codice C.E.R. e l'eventuale caratteristica di pericolosità.
20. La gestione dei rifiuti prodotti dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla parte IV Titolo I D.Lgs. 152/06; in particolare la loro gestione dovrà avvenire nella modalità di deposito temporaneo così come definito dall'art. 183 c. 1 lettera bb) del D.Lgs. 152/2006.

### ***Altro***

21. Entro 90 giorni la ditta dovrà presentare una relazione in merito alla presenza di PFAS nelle materie prime e additivi utilizzati, procedendo ad un'analisi di caratterizzazione entro la medesima tempistica dello scarico e dell'acqua prelevata da pozzo. Tale documentazione dovrà essere trasmessa anche ad Arpav e, sulla base degli esiti riscontrati, ci si riserva ulteriori determinazioni in merito alla modalità e periodicità dei controlli.
22. La ditta dovrà costantemente vigilare sul buono stato di conservazione delle pavimentazioni impermeabilizzate ed effettuare, in presenza di eventuali fessurazioni, le relative manutenzioni.
23. Richiamando il cronoprogramma presentato nella domanda di AIA e richiamato in allegato 1, la ditta dovrà comunicare preventivamente la data di inizio dell'installazione delle nuove linee galvaniche e del depuratore, nonché la successiva comunicazione di fine lavori e avvio impianti.
24. Nel termine di 90 giorni dal ricevimento del presente provvedimento la ditta dovrà presentare, sottoscritta da un professionista abilitato, una proposta per un piano di monitoraggio delle acque sotterranee proprio dello stabilimento con minimo 3 punti di

controllo, posti uno a monte e due a valle non escludendo la possibilità di utilizzo di pozzi esistenti, prestando attenzione a non interferire con la procedura di bonifica in corso.

25. Sulla proposta per il pianto di monitoraggio delle acque sotterranee presenta dalla ditta questa Amministrazione si riserva una valutazione nel termine di 60 giorni dalla presentazione, trascorsi i quali la proposta si intende accolta;
26. Il sistema di monitoraggio della falda dovrà essere reso operativo prima dell'avvio dell'impianto; entro i successivi 90 giorni la ditta dovrà procedere ad un'analisi a set esteso. I referti analitici dovranno essere trasmessi a questa Amministrazione e ad Arpav nel termine di 30 giorni dal prelievo con una proposta di set analitico per i successivi controlli.
27. Successivamente è richiesta un'analisi con frequenza quinquennale per i parametri oggetto di proposta, eventualmente integrati sulla base di determinazioni di questa Amministrazione.
28. Le date di prelievo dovranno essere comunicate a questa Amministrazione e ad ARPAV con anticipo di almeno 15 giorni.
29. Qualora dal monitoraggio dovessero emergere delle anomalie dovrà esserne data tempestiva comunicazione a questa Amministrazione, al Comune ed ARPAV.
30. La ditta, ad esclusione dei periodi di chiusura per ferie, dovrà comunicare eventuali fermi prolungati – oltre 15 gg - di attività e qualora tali periodi superino trenta giorni dovrà essere contestualmente presentato un piano con le attività di controllo e monitoraggio da condursi durante gli stessi e diverse rispetto alla normale attività nonché le azioni da mettere in atto anche dal punto di vista strutturale per garantire la sicurezza dell'impianto.
31. Dovrà altresì essere comunicata il fine esercizio dell'attività. Con tale comunicazione dovrà essere presentato un Piano di ripristino ambientale che descriva gli interventi che verranno attuati al fine della restituzione del sito agli usi originari e i relativi accertamenti analitici per verificare l'assenza di eventuale contaminazione del sito.
32. Le registrazioni dei dati previsti dal Piano monitoraggio e controllo dovranno seguire le seguenti indicazioni:

Tutti i dati ottenuti dall'autocontrollo devono poter essere verificati in sede di sopralluogo ispettivo. I dati originali (es. bollette, fatture, documenti di trasporto, Rapporti di prova etc.) devono essere conservati almeno per 5 anni in modo da garantire la rintracciabilità del dato stesso.

Eventuali registrazioni e tutti i certificati analitici, compresi quelli effettuate da laboratori esterni o direttamente dall'impianto di destino devono essere conservati presso lo stabilimento, a disposizione delle Autorità competenti al controllo, almeno per 5 anni.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, il gestore dovrà trasmettere, alla Provincia di Vicenza, all' ARPAV, al Comune di Altavilla Vicentina entro il 30 aprile di ogni anno un documento contenente i dati caratteristici dell'attività dell'anno precedente costituito da:

- a) un report informatico sul modello fornito dall'Autorità competente (<https://www.arpa.veneto.it/servizi/ipcc/servizi-alle-aziende/report-annuale>) dove inserire i dati previsti dalle tabelle del "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO" ossia quelli a cui è stato assegnato "SI" nella colonna 'Reporting' dell'Allegato 3; il report dovrà essere trasmesso su supporto informatico;
- b) una relazione esplicativa dell'attività aziendale con il commento dei dati dell'anno in questione e i risultati nel monitoraggio. La relazione, che può essere corredata da grafici

esemplificativi, deve contenere la descrizione di eventuali metodi di stima/calcolo dei dati comunicati. Il superamento dei Valori Limite di Emissioni è da giustificare, ove possibile, specificando la causa dell'incidente (es. manutenzione straordinaria, guasto, malfunzionamento, avaria o interruzione degli impianti di abbattimento, condizioni meteo-climatiche avverse etc.) e gli interventi risolutivi adottati. Variazioni significative tra i diversi anni di monitoraggio vanno giustificate. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa su supporto informatico.

### **Limiti alle emissioni Aria**

La seguente tabella riporta, in relazione al processo produttivo, i limiti per le emissioni in atmosfera ritenute significative.

Fase	Punto di emissione	Tecnologie di contenimento	Quota (m)	Portata [Nmc/h](***)	Limiti	
					inquinanti	Valore concentrazione mg/Nmc
Lavametalli	5	-	14,5	/	Percloroetilene	100 g/h
Pulitura	24	-	14,5	3000	Cromo VI	0,1
					Polveri	20
Ossidazione Anodica	35	-	8,5	4000	Acido Solforico	2
					Nichel	0,1
IMPLA roto	55+56	scrubber	15,5	45000	Nichel	0,1
					Stagno	2
					Rame	1
					Zinco	0,5
					Acido Solforico	2
					Cianuri	3
IMPLA statico	57	scrubber	16	6500	Cromo VI	0,1
IMPLA statico	58+59	scrubber	15,5	45000	Nichel	0,1
					Acido Solforico	2
Denichelatura	65	scrubber	15,5	8500	Cromo VI	0,1
					Nichel	0,1
Sabbiatura	68	-	-	1200	Polveri	20
Multitattamento	75	scrubber	15,5	75000	Nichel	0,1
					Stagno	2
					Cromo tot.	0,1

					Acido Solforico	2
					Acido Nitrico	5
					Polveri alcaline (NaOH)	5
Multitrattamento	76	scrubber	15,5	60000	Nichel	0,1
					Stagno	2
					Rame	1
					Cianuri	3
					Acido Nitrico	5
					Acido Solforico	2
					Acido Fluoridrico	2
Multitrattamento	77	scrubber	15,5	10000	Cromo VI	0,1
					Cromo tot.	0,1
Decapaggi esterni	80	scrubber	15,5	12000	Cromo VI	0,1
					Acido Nitrico	5
					Acido Fluoridrico	2
					Acido Cloridrico	5
Cromo spessore	81	scrubber	15,5	17000	Cromo VI	0,1
Zinco roto	82-83	scrubber	14,5	60000	Nichel	0,1
					Zinco	0,5
					NaOH <sup>1</sup>	5
Zinco roto	84 -85	scrubber	14,5	60000	Acido Nitrico	5
					Acido Fluoridrico	2
					Acido Acetico	150
					Acido Cloridrico	5
					Cromo	0,1
					Cobalto	1
					Nichel	0,1
					Zinco	0,5
					Ammoniaca	30
					Acido Solforico	2
					Alcool Metilico <sup>1</sup>	150
Zinco roto	86	scrubber	14,5	15000	Polveri alcaline	5
					Zinco	0,5

Zinco statico	87 -90	Scrubber	14,5	65000	Acido Nitrico	5
					Acido Fluoridrico	2
					Acido Solforico	2
					Acido Acetico	150
					Ammoniaca	30
					Trietilammina	20
					Cromo	0,1
					Cobalto	1
					Nichel	0,1
					Zinco	0,5
Zinco statico	88-89	scrubber	14,5	45000	Zinco	0,5
Zinco statico	91-92	scrubber	14,5	55000	Polveri alcaline	5
					Acido Solforico	2
					Acido Fluoridrico	2
					Acido Cloridrico	5
					Nichel	0,1
					Zinco	0,5
					Alcool Metilico <sup>1</sup>	150
Caldaia 1	CT1		14		Ossidi di azoto	350
Caldaia 2	CT2		14		Ossidi di azoto	350
Caldaia 3 (nuova)	CT3		14		Ossidi di azoto	200

(\*\*\*) ammesso con un range di variabilità di  $\pm 20\%$ . A fronte di riscontri analitici con portate riscontrate superiori il limite in emissione dovrà essere modulato proporzionalmente secondo la formula indicata nell'art.271 comma 13.

<sup>1</sup> l'azienda dovrà eseguire una caratterizzazione per questi parametri nella prima analisi. Sulla base degli esiti verrà valutato se escluderli dal monitoraggio.

### Scarichi

Punto di campionamento	fase	Tecnologie di contenimento	Recapito (fognatura, corpo idrico)	Limiti	
				Parametro	Valore SF
SF1.1	Industriali e meteoriche prima pioggia	Chimico-fisico biologico	Corpo idrico superficiale	(Tab 3 colonna scarico in acque superficiali all. 5 alla parte II del D.Lgs 152/06)	
SF1.2	Meteoriche seconda pioggia	-	Corpo idrico superficiale	(Tab 3 colonna scarico in acque superficiali all. 5 alla parte II del D.Lgs 152/06)	

## ***Rumore***

La seguente tabella riporta i limiti alle emissioni sonore.

<b>Tipologia</b>	<b>Punto di emissione</b>	<b>Limiti</b>	
		<b>Paramento</b>	<b>Valore</b>
Emissioni sonore	Punti individuati nel documento di previsione di impatto acustico	<i>Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Altavilla Vicentina</i>	

# SCHEMA TIPO DI CERTIFICATO ANALITICO

(importante considerare le indicazioni sotto riportate)

Ditta:

Attività produttiva svolta:

Camino n. \_\_\_\_\_ Relativo all'impianto di \_\_\_\_\_

Portata delle emissioni \_\_\_\_\_ Temperatura fumi \_\_\_\_\_

Portata delle emissioni secca \_\_\_\_\_ Portata delle emissioni normalizzata \_\_\_\_\_

Tenore di ossigeno\* \_\_\_\_\_ Umidità \*\* \_\_\_\_\_

*\*(da riportare solo per processi di combustione)*

*\*\* (da esprimere in percentuale Volume/Volume)*

Parametro \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

1) dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

2) dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

3) dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

Tipo e quantità di materie prime utilizzate nell'impianto durante il prelievo e che abbiano influenza sulle emissioni

Metodiche utilizzate per il campionamento e/o analisi \_\_\_\_\_

## Risultati analitici

Risultato prelievo 1	Valore di concentrazione
Risultato prelievo 2	Valore di concentrazione
Risultato prelievo 3	Valore di concentrazione
Risultato	Valore di concentrazione medio

*Tutti i dati grezzi, la strumentazione di prelievo e le ulteriori precisazioni analitiche dovranno essere dettagliate in un documento allegato (verbale di campionamento a firma del tecnico e/o relazione del professionista incaricato) che dovrà riportare, con preciso riferimento ai rapporti di prova relativi:*

1. che le condizioni di marcia al momento del prelievo risultavano essere al regime massimo possibile (contestualizzato) od, eventualmente, motivare una situazione difforme;
2. la presenza, o meno, ed il funzionamento, o meno, di eventuali impianti di abbattimento ed eventuali modifiche fatte;
3. la motivazione sulla scelta degli inquinanti analizzati e giudizio sulla loro rappresentatività rispetto alla globalità dell'emissione ed al ciclo produttivo esaminato;
4. dati grezzi relativi alle misure e ai campionamenti effettuati;
5. motivazione delle eventuali difformità dei parametri tra quanto richiesto in sede di autorizzazione e quanto determinato al momento dell'analisi;
6. a precisazione di eventuali scelte, presentare eventualmente dati grezzi, curve delle misure effettuate con analizzatori in continuo.

(\*)

Nelle more dei decreti attuativi richiamati al punto 17 dell'art. 271 del D. Lgs 152/2006 per il campionamento e la misura delle emissioni convogliate, tenuto conto di approfondimenti in merito effettuati con ARPAV si dispone quanto segue:


- il numero di prelievi o campioni da eseguire nel caso di campionamento manuale è di 3 per ciascuna misura. Ai fini del calcolo del valore di emissioni si deve considerare la media ottenuta da questi 3 campioni;
- il numero di prelievi o campioni è relativo a ciascun parametro o sostanza che si deve determinare per il confronto con il valore limite;
- il tempo di campionamento di un singolo prelievo deve essere di un'ora, tenuto conto che la concentrazione media è riferita, dal D.lgs 152/2006, ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose. Tempi di campionamento diversi devono essere motivati;
- eventuali difformità emerse in sede di analisi (anche relative ad un singolo campionamento) devono essere comunicate entro 24 ore dall'accertamento.

- CARATTERISTICHE DEL TRONCHETTO DI PRELIEVO.


## TRONCHETTO FILETTATO

DA PREDISPORRE SUL CONDOTTO DI EMISSIONE  
OGGETTO DI CONTROLLO

Completo di tappo femmina filettato e  
flangia filettata con foro centrale da 80 mm  
(che si possano avvitare al tronchetto anche alla temperatura di esercizio del condotto.)



- CARATTERISTICHE FLANGIA UNIVERSALE.



$d$  = da 79 a 85 mm (sono raccomandati diametri da 125 a 130 mm per camini con diametro interno > 700 mm)

$g$  = da 160 a 200 mm

$l$  = inferiore o uguale a 120 mm